

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 984-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE BERMANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAGNO, PALAZZESCHI, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, BENEDETTI, BONATTI, BRAMBILLA, CHIAROMONTE, CIPOLLA, COLOMBI, COMPAGNONI, FERMARIELLO, LUSOLI, PEGORARO, POERIO e VIGNOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1969

Sospensione delle elezioni previste dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, recante norme per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti

Comunicata alla Presidenza il 29 gennaio 1970

ONOREVOLI SENATORI. — Tre disegni di legge (n. 12, Di Prisco ed altri; n. 191, Samaritani ed altri; n. 385, Cipellini ed altri) sono attualmente in discussione avanti alla 10^a Commissione permanente del Senato ed hanno per oggetto nuove norme per la elezione dei consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti.

Le norme in vigore infatti — di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 — escludono le rappresentanze delle minoranze nei Consigli di amministrazione attribuendo tutti i seggi alla sola lista vincente. Inoltre le elezioni non sono disciplinate dalla legge ma da norme regolamentari, fissate da circolari interne, mentre anche questa materia deve formare oggetto di norme di legge per la garanzia democratica delle elezioni che oggi viene a mancare.

I disegni di legge sopra citati e ora allo esame della 10^a Commissione — facendosi eco di tutta una serie di critiche e proteste sollevate nell'interno della categoria dei coltivatori diretti e in sede politica — tendono a normalizzare l'attuale situazione antidemocratica. È da sottolineare che anche il Ministro del lavoro senatore Bosco, il 13 dicembre 1965, in occasione della discussione avvenuta al Senato sulla legge recante provvedimenti per l'integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, ha accettato un ordine del giorno richiedente iniziative atte a modificare il sistema elettorale delle mutue contadine, in modo da garantire la presenza delle minoranze all'interno dei consigli di amministrazione; concetto dello stesso Ministro ribadito in Senato nella seduta del 4 aprile 1967 e anche affermato al Senato dall'attuale Ministro del lavoro.

L'esame dei disegni di legge da parte della 10^a Commissione è, come detto, già iniziato ed è perciò opportuno che, in attesa

della definizione dei disegni di legge stessi, siano sospese le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione delle Casse mutue dei coltivatori diretti attualmente in corso, che si svolgono sulla base della legge di cui si propone la modifica e che anche il Governo ha riconosciuto giusto che si debba modificare. A tal fine sono stati proposti tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare (n. 984, d'iniziativa dei senatori Magno ed altri; n. 1011, d'iniziativa dei senatori Mancini ed altri; n. 1013, d'iniziativa dei senatori Di Prisco ed altri).

Nella riunione della 10^a Commissione del Senato del 22 gennaio 1970 è stato annunciato dai rispettivi proponenti il ritiro dei disegni di legge nn. 1011 e 1013 ed è stato esaminato ed accolto il disegno di legge n. 984, data l'urgenza di provvedere (poiché sono già iniziate le elezioni dei consigli di amministrazione delle Casse mutue sulla base della legge che invece è giusto modificare, anche per parere dello stesso Governo) e dato che per il disegno di legge n. 984 (del tutto identico nella sostanza agli altri due) essendo decorsi i termini previsti per la trasmissione del parere richiesto da parte dell'8^a Commissione del Senato, non sussistevano ostacoli di Regolamento alla sua discussione ed approvazione in sede referente. È evidente, alla luce di quanto prima detto, l'opportunità di sospendere le elezioni in corso fino al 30 giugno 1970, come previsto dal disegno di legge n. 984 nel testo approvato dalla Commissione, in quanto non appare giusto che, mentre sono in corso d'approvazione i disegni di legge che modificano la legge 22 novembre 1954, numero 1136, continuino a svolgersi elezioni sotto la normativa, ritenuta ingiusta, di cui nella legge stessa. Per questo invito il Senato a votare favorevolmente sul disegno di legge numero 984, sottoposto alla sua approvazione.

BERMANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Articolo unico.

Tutte le elezioni previste dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sono sospese fino al 31 marzo 1970.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Tutte le elezioni previste dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sono sospese fino al 30 giugno 1970.